



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 16/09/2025

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Rappresenta di aver stipulato, in data 24/09/2020, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.
- Ha esperito infruttuosamente la fase di reclamo per ottenere quanto le spetta da titolo di oneri e commissioni non maturati ex art. 125 sexies TUB.
- Parte ricorrente chiede:
 - o in via principale, il rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, per una somma pari a € 4345,55, calcolata con il criterio pro rata temporis, al lordo di quanto eventualmente già rimborsato, da considerarsi quale acconto;
 - o in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata per i costi recurring e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi up front la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Collegio di Coordinamento, 26525/2019);

e, in ogni caso,

- o la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, quindi non dovute;
- o la refusione delle spese di assistenza quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, da considerarsi alla stregua di componente del complessivo ristoro riconosciuto al cliente;
- o la refusione del contributo di € 20,00;
- o il riconoscimento degli interessi a tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Con l'art. 6 bis D.P.R. n. 180/1950, ancora in vigore, il legislatore ha invitato gli intermediari a indicare al consumatore i costi non rimborsabili, così ingenerando in capo agli enti finanziatori il legittimo affidamento circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla distinzione tra costi up-front (non rimborsabili) e costi recurring.
- I principi della sentenza Unicredit Bank Austria possono essere applicati pienamente anche ai contratti di credito al consumo.
- La ricorrente, con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo, ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento.
- Il contratto e il SECCI individuano chiaramente le modalità di calcolo del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ex art. 125 sexies TUB e i costi non rimborsabili.

- L'intermediario chiede che sia dichiarata l'inammissibilità e dunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La presente vicenda ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva ex art. 125-sexies TUB il diritto del soggetto finanziato a ottenere la riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Dal punto di vista normativo il Collegio osserva che ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), il quale nel secondo periodo risulta ora così formulato: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Il Collegio evidenzia che l'orientamento condiviso tra i Collegi, al quale aderisce, assicura continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare, si ritiene che, in caso di estinzione anticipata, ai costi recurring sia applicabile il criterio di proporzionalità lineare, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso, mentre a quelli up front il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), sempre in assenza di una diversa previsione pattizia.

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è pure orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Nel merito il Collegio osserva che parte ricorrente afferma di aver estinto il finanziamento nel mese di marzo 2023 in corrispondenza della rata n. 29 su 120, come prova conforme quietanza liberatoria versata in atti. Dalla medesima evidenza non emergono rimborsi effettuati a titolo di ristoro di oneri non goduti. Sono altresì prodotte le condizioni contrattuali, nelle quali l'art. 4 descrive le commissioni oggetto di domanda e l'art. 13 regola l'estinzione anticipata del finanziamento:

in base all'orientamento condiviso il Collegio ritiene che le commissioni a favore dell'intermediario finanziario abbiano natura recurring, come da indicazioni contrattuali, mentre le commissioni di distribuzione siano upfront per il riferimento ad attività preliminari alla stipula.

Quanto ora precisato viene applicato nella tabella di seguito riportata per calcolare la quota non maturata dei predetti costi.

rate complessive	120	rate scadute	29	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	91	TAN	5,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	60,06%					
commissioni a favore dell'intermediario finanziario (crtierio a				3.378,39 €	Recurring	2.028,96 €		2.028,96 €
commissioni di distribuzione				2.352,00 €	Up front	1.412,53 €		1.412,53 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								3.441,49 €

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che alla ricorrente vada riconosciuta la somma di € 3.441,00. Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla stessa in quanto questa ha calcolato tutte le voci di costo con il criterio pro-rata temporis.

L'attrice chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, quindi non dovute. Il Collegio evidenzia che tale domanda è formulata in modo generico e non è supportata da evidenze documentali, quindi la rigetta.

Quanto agli interessi legali, il Collegio li riconosce dal reclamo al saldo, essendo oggetto di domanda (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

Infine, conformemente all'orientamento condiviso e in coerenza con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 /2025, il Collegio reputa che le spese legali non siano rimborsabili, stante il carattere non particolarmente complesso della controversia e la non oggettiva necessità della presenza di un professionista.

Pertanto, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto della parte ricorrente a ottenere dall'intermediario la somma di € 3.441,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 3.441,00 (tremilaquattrocentoquarantuno/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI